

**DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO
E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CAPRINA
(norme generali per l'attuazione delle manifestazioni ufficiali delle razze caprine)**

**Titolo I
MANIFESTAZIONI UFFICIALI**

Art. 1

1. Le manifestazioni ufficiali dell'libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina sono:
 - a. le mostre e le mostre-mercato;
 - b. i concorsi;
 - c. le rassegne o raduni.

Art. 2

1. Le mostre, le mostre mercato, ed i concorsi sono organizzati sulla base di un calendario ufficiale predisposto dall'Ufficio centrale del libro genealogico e del registro anagrafico (UC). I regolamenti particolari delle singole manifestazioni, approvati dall'UC, devono rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

1. In tutte le manifestazioni la valutazione degli animali presenti alle rassegne o raduni è affidata agli esperti di cui all'art. 8 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina.

Art. 4

1. In tutte le manifestazioni, la custodia, il trasporto, la cura degli animali e l'assicurazione per le responsabilità civili sono a carico degli allevatori ai quali potranno essere rimborsate parzialmente le spese.

**Titolo II
MOSTRE E MOSTRE-MERCATO**

Art. 5

1. Le mostre sono manifestazioni zootecniche riservate ai soggetti iscritti al libro genealogico ed al registro anagrafico che hanno lo scopo di mettere in evidenza i risultati conseguiti in un determinato periodo mediante l'attività di miglioramento e di conservazione, anche al fine di promuovere la valorizzazione commerciale dei riproduttori.

Art. 6

1. Le mostre sono organizzate dagli Uffici periferici del libro genealogico e del registro anagrafico (UP) ovvero da comitati organizzatori secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Ciascuna mostra ed il suo particolare regolamento sono soggetti alla preventiva approvazione dell'UC.

- Per partecipare alle mostre, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare, il regolamento della mostra, nonché tutte le disposizioni e le norme vigenti.

Art. 7

- Per essere ammessi alle mostre, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa e dal regolamento della mostra. I soggetti ammessi alle mostre dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 8

- Tutti i soggetti iscritti alla mostra dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale articolato nelle seguenti sezioni principali:

➤ **SEZIONE I MASCHI:**

- 1^a categoria capretti da 6 a 12 mesi
- 2^a categoria becchi da 12 a 24 mesi
- 3^a categoria becchi oltre 24 mesi

➤ **SEZIONE II FEMMINE:**

- 4^a categoria caprette da 6 a 12 mesi
- 5^a categoria capre di 1° parto con lattazione in corso
- 6^a categoria capre di 2° parto ed oltre con lattazione in corso.

➤ **SEZIONE III GRUPPI:**

- 7^a categoria gruppo di maschi della 1^a categoria;
- 8^a categoria gruppo di femmine della 4^a categoria;
- 9^a categoria gruppo di capre con lattazione in corso.

➤ **Altre sezioni e categorie potranno eventualmente essere formate su decisione dell'UC.**

- Nel catalogo dovrà figurare il nome dell'allevatore, quello del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita del soggetto e, per i soggetti iscritti al libro genealogico, i seguenti altri dati:

Maschi
- almeno una generazione di ascendenti;
- la migliore lattazione di riferimento della madre;
- la valutazione morfologica del padre e della madre se disponibile;
- l'eventuale indice genetico.
Femmine
- almeno una generazione di ascendenti;
- la migliore lattazione di riferimento della madre;;
- la valutazione morfologica del padre e della madre se disponibile;
- la produzione del soggetto stesso se disponibile;
- l'eventuale indice genetico.

Art. 9

1. Sulla base della valutazione morfologica effettuata dalle giurie, saranno compilate le classifiche di merito secondo i criteri stabiliti dal regolamento della mostra. Al termine della valutazione e della compilazione delle classifiche di merito, la giuria procederà alla proclamazione dei risultati ed alla assegnazione dei premi eventualmente previsti. I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alla mostra vengono trasmessi all'UC che li registra nella propria banca dati per renderli disponibili a tutti gli interessati con la precisa indicazione del luogo e della data della mostra.

Art. 10

1. L'UC può designare un proprio incaricato per assicurare il corretto svolgimento della mostra e l'osservanza delle norme fissate dai regolamenti.

Art. 11

1. Qualora previsto dal suo regolamento, una mostra può assumere il carattere di mostra-mercato quando sia esplicitamente prevista la compravendita dei riproduttori esposti. In tal caso un'apposita commissione nominata dall'UC sovrintende al corretto svolgimento delle compravendite.
2. Il comitato organizzatore della mostra-mercato potrà riscuotere sul prezzo dei riproduttori interessati alla compra-vendita un diritto di mercato nella misura che sarà stabilita dalla commissione di cui al precedente punto 1.

Titolo III CONCORSI

Art. 12

1. I concorsi hanno lo scopo di mettere in evidenza gli animali o gruppi di animali in possesso delle migliori caratteristiche produttive. Essi sono attivati e disciplinati dall'UC.

Art. 13

1. I concorsi possono riguardare:
 - gli animali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle mostre;
 - altri aspetti tecnici eventualmente determinati dall'UC.

Art. 14

1. I concorsi possono essere anche organizzati in occasione dello svolgimento di mostre.

Art. 15

1. Sulla base delle valutazioni specifiche e di ciascun aspetto tecnico che il concorso si propone di evidenziare, saranno compilate le classifiche di merito.

Titolo V
RASSEGNE O RADUNI

Art. 16

1. Le rassegne o raduni sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate allo scopo di scegliere, attraverso la valutazione delle caratteristiche morfologiche, i soggetti da ammettere all'azione selettiva o da iscrivere al libro genealogico e registro anagrafico ai sensi dell'articolo 11 del disciplinare del libro genealogico e registro anagrafico della specie caprina.

Art. 17

1. Le rassegne o raduni sono organizzate dagli UP secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Per partecipare alle rassegne o raduni, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare nonché tutte le disposizioni e le norme vigenti.

Art. 18

1. Per essere ammessi alle rassegne o raduni, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 19

1. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale nel quale dovrà figurare il nome dell'allevatore, del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita e le informazioni genealogiche richieste dall'art.11 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)